
Atti regionali

CONSIGLIO REGIONALE - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STUDIO E SUPPORTO ALLA LEGISLAZIONE E ALLE POLITICHE DI GARANZIA 7 novembre 2023, n. 97

Approvazione dell'avviso pubblico per la formazione e selezione di aspiranti tutori di m.s.n.a. per la creazione di elenchi da trasmettere ai Tribunali per i Minorenni. Indizione avviso.

IL DIRIGENTE

Il giorno martedì 07 del mese di novembre dell'anno 2023 nella sede della Sez. Studio Supporto Legislazione e Politiche Garanzia del Consiglio Regionale della Puglia, sulla base dell'istruttoria che riferisce:

Visto lo Statuto della Regione Puglia che all'art. 23 stabilisce che il Consiglio regionale ha piena autonomia organizzativa, funzionale e contabile;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e succ. mod. e int.;

Vista la legge regionale 21 Marzo 2007, n. 6 recante *"Norme sull'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio Regionale"*;

Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n.7 recante *"Norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale"*;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio n. 27 dell'8 febbraio 2016, di attuazione dell'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio Regionale, in osservanza alla L.R. 7/2004, art. 23, nonché di approvazione dello schema di Alta Organizzazione del Consiglio Regionale della Puglia, la successiva deliberazione n. 39 del 20 aprile 2016 di approvazione definitiva del medesimo Atto di Alta Organizzazione nonché la DGR n. 1500 del 28.09.2016 con cui si è preso atto del verbale recante *"Definizione delle modalità amministrativo-gestionali di attuazione della Autonomia del Consiglio regionale, come definita dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 27 dell'8 febbraio 2016 e dall'Atto di Alta Organizzazione del Consiglio regionale della Puglia, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 39 del 20 aprile 2016"*.

Visto l'Atto di Alta Organizzazione recante il *"Regolamento di Organizzazione del Consiglio Regionale della Puglia"*, nel testo coordinato adottato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 17/2021.

Vista la deliberazione n. 328 del 29 dicembre 2009 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, con la quale sono state emanate direttive per l'adozione delle determinazioni dirigenziali;

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- il Reg. (UE) 2016/679 recante *"Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali"*;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante *"Codice in materia di protezione di dati personali"*;
- il D.Lgs. 24 gennaio 2006, n. 36 recante *"Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico"*;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante *"Codice dell'Amministrazione digitale"*, e in particolare gli artt.20, 40 e 54;
- l'art. 32 della legge 28 giugno 2009, n. 69 *"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"* recante l'obbligo di adempiere alla pubblicità degli atti sui siti istituzionali;
- la legge regionale 20 giugno 2008, n. 15 recante *"Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa della Regione Puglia"*;
- l'art. 6 della legge regionale 20 aprile 1994, n. 13, *"Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994. Proroga ed integrazione"* che detta disposizioni sulla pubblicazione sul BURP;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2001, n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Vista la legge regionale 16 gennaio 2001, n. 28 recante *“Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli”*;

Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale;

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 143 del 13 dicembre 2022, di approvazione del Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023/2025;

Vista la deliberazione n. 129 del 20 dicembre 2022 del Consiglio regionale della Puglia con la quale è stato approvato il *“Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025”*, di cui alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 13 dicembre 2022, n. 143;

Vista la L.R. n. 33 del 29 dicembre 2022 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia;

Richiamata la Determina del Segretario Generale n. 46 del 6 luglio 2021 di approvazione della direttiva recante *“Disposizioni transitorie per la revisione dei processi per l’adozione delle determinazioni dirigenziali e la pubblicazione sul Nuovo Albo Pretorio on line del Consiglio regionale della Puglia”* e la successiva Determina n. 88 del 16 dicembre 2021 di integrazione della citata D.D. n. 46/21;

Vista la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 39 del 9 giugno 2021 con la quale è stato conferito l’incarico di Segretario Generale del Consiglio regionale;

Visto l’art. 30 della Legge Regionale 10 luglio 2006 n. 19, che ha istituito, presso il Consiglio regionale della Puglia, l’Ufficio del Garante dei diritti del Minore;

Visto il Regolamento Regionale n. 23/2008 con cui è stata data attuazione alla citata L.R. 19/2006;

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 238 del 09/07/2019 avente ad oggetto: *“Artt. 12 e 19 del Regolamento di Organizzazione del Consiglio Regionale della Puglia, approvato con Deliberazione n. 214/2019 - Istituzione delle Sezioni - Coordinamento politiche di genere e supporto alle azioni di conciliazione di parità e - Studio e supporto alla legislazione e alle politiche di garanzia. Conferimento incarichi di direzione.”*;

Considerato, altresì, che:

-l’art. 30 della Costituzione Italiana recita: *“È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima... omissis...”*;

Visto il Libro I *“Delle persone e della famiglia”* Titolo X del Codice Civile, approvato con R.D. 16 Marzo 1942, n. 262 e successive modificazioni;

Vista la Legge 20 marzo 2003, n.77 di *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996”*;

Vista la Legge 7 Aprile 2017, n. 47 recante *“Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”*, in vigore dal 6 maggio 2017, che ha apportato importanti modifiche alla disciplina dell’immigrazione di cui al Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: *“Testo Unico sull’Immigrazione”*;

Visto, in particolare. l’art. 11 della succitata legge, che prevede l’istituzione presso ogni Tribunale per i Minorenni, entro 90 giorni dalla entrata in vigore, di elenchi di tutori volontari *“a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei Garanti regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per l’infanzia e l’adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. Appositi protocolli d’ intesa tra i predetti garanti per l’infanzia e l’adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari.”*

Visto, in particolare, l'art. 2, co. 2 lett. l) del succitato Regolamento Regionale n. 23 del 11 novembre 2008, laddove è previsto che l'Ufficio del Garante dei Diritti del Minore "promuove la formazione di idonee figure preposte alla rappresentanza legale dei minori, quali a titolo esemplificativo i tutori e curatori, così come previsto dalla Legge 149/2001, e promuove presso le strutture regionali competenti l'istituzione di appositi albi regionali dai quali potranno attingere i giudici minorili di tutta la Regione, nonché altre forme di tutoraggio stabilite nella Convenzione di Strasburgo di cui alla L. 77/2003";

Considerato che il Garante regionale dei diritti del Minore promuove, tra le altre:

-iniziative per la Giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, da celebrare il 20 novembre di ogni anno, nella ricorrenza della firma della citata Convenzione di New York, istituita nell'art. 1 co. 6, della Legge 451/1997;

-la diffusione e la realizzazione di una cultura rispettosa dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza nell'ambito della cultura dei diritti umani;

-le azioni per la prevenzione dell'abuso e del maltrattamento familiare e iniziative nei confronti delle famiglie;

-in collaborazione con gli Enti e le Istituzioni che si occupano di minori, iniziative per una maggiore diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza;

-la collaborazione con Enti locali e istituzioni scolastiche per agevolare l'obbligo scolastico anche da parte dei minori che vivono in contesti sociali a rischio di esclusione;

-monitora e vigila sulla tutela dei diritti dei minori;

-la verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza e all'inserimento del minore straniero non accompagnato;

-organizza, in accordo con gli Enti competenti e con le organizzazioni del terzo settore, delle varie confessioni religiose, delle comunità straniere e delle organizzazioni sindacali e di categoria, iniziative per la tutela dei diritti dei minori in particolar modo con riferimento al fenomeno della lotta contro la dispersione scolastica e il lavoro minorile, l'evasione del diritto-dovere all'istruzione e contro ogni forma di discriminazione diretta o indiretta;

-cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza vigilando sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche, anche in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni;

-iniziative, in accordo con le istituzioni scolastiche, volte all'assunzione di misure per far emergere e contrastare i fenomeni di violenza fra minori e di bullismo all'interno del mondo della scuola;

-rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi istituzionali, collaborando con tutte le autorità competenti operanti sul territorio regionale [..];

Preso atto dell'indirizzo acquisito con nota prot. n. 13740 del 03.10.2023, con il quale il Garante regionale dei Diritti del Minore, ha chiesto al Dirigente della Sezione Studio e supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia di attivare le procedure amministrative finalizzate all'avvio del percorso in premessa, con riferimento sia alla pubblicazione dell'Avviso Pubblico per la candidatura degli aspiranti tutori di m.s.n.a. per la partecipazione al percorso di formazione che all'organizzazione stessa del percorso didattico che dovrà essere erogato in modalità mista in presenza e FAD, prevedendo, ove possibile, la possibilità di garantire momenti formativi decentrati per favorire la partecipazione degli aspiranti tutori in altre province e dovrà essere promosso da figure esperte nelle aree formative individuate, anche avvalendosi di realtà altamente specializzate del terzo settore;

Ritenuto, pertanto, che occorre procedere all'approvazione e alla pubblicazione dell'Avviso e del relativo modello di istanza;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N.28/2001 E AL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE.

La presente determinazione NON comporta adempimenti contabili.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

per quanto espresso in narrativa, che si intende integralmente riportato:

- **di approvare** la premessa che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- **di dare** seguito all'atto di indirizzo del garante regionale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, prot. n. 13740 del 03.10.2023, con l'adozione dell'Avviso di cui all'allegato "A" e della relativa domanda di partecipazione di cui all'allegato "B" come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
- **di stabilire** che la procedura per la presentazione delle candidature, di cui al predetto avviso pubblico, avviene attraverso l'invio della domanda di partecipazione (all. b) corredata dalla documentazione richiesta e da inviarsi esclusivamente a mezzo di posta certificata al seguente indirizzo: avvisigaranti@pec.consiglio.puglia.it;
- **di precisare** che la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione comporta la piena accettazione, da parte dell'interessato, delle condizioni in esso riportate, ivi compresa la gratuità dell'attività di tutore volontario;
- **di dare** ampia diffusione all'avviso, mediante pubblicazione sul B.U.R.P., sul sito istituzionale del Consiglio Regionale, presso gli assessorati regionali di competenza, nonché presso tutti gli enti territoriali e i soggetti partner dell'iniziativa di istituzione dell'Elenco di cui in oggetto;
- **di pubblicare** l'avviso di cui all'allegato "A", con l'annesso allegato "B", come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sia sul B.U.R.P., sia sul sito istituzionale del Garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;

Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n. 6 facciate è:

- formato e sottoscritto in modalità digitale ed è raccolto e conservato, in conformità alla normativa vigente, nel sistema di gestione e archiviazione documentale del Consiglio Regionale;
- pubblicato all'Albo del Consiglio Regionale per n. 40 giorni lavorativi consecutivi a cura della Segreteria Generale in versione;
- pubblicato sul BURP in versione integrale (*oppure* pubblicato sul BURP con omissis a tutela dei dati riservati o personali *oppure* pubblicato sul BURP in versione integrale);
- pubblicato sul sito Amministrazione Trasparente del Consiglio Regionale ai sensi del D.Lgs. 33/13, alla voce "Avvisi";

Garanzie alla riservatezza. La pubblicazione dell'atto sul B.U.R.P., all'Albo Pretorio on line o sul sito AT del Consiglio regionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza degli interessati, secondo quanto disposto dal Reg. (UE) 2016/679, dal D.lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii., e ai sensi del vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari e il riferimento a categorie di dati "particolari" ai sensi degli artt. 9 e 10 del Reg. (UE) n. 679. Eventuali dati non oggetto di pubblicazione, indispensabili per l'adozione dell'atto, sono indicati in documenti separati, esplicitamente richiamati nel presente atto.

Il Dirigente
Sez. Studio Supporto Legislazione e Politiche Garanzia
Giuseppe Musicco

Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, statale e comunitaria ed è conforme alle risultanze dell'istruttoria.

Il titolare di E.Q. - Advocacy e Progettazione a
supporto delle Politiche di Welfare e di Garanzia
Giuseppe Del Grosso

All. a)

Avviso pubblico per la selezione e la formazione di soggetti idonei a svolgere la funzione di tutori volontari di Minori stranieri non accompagnati (MSNA), a titolo gratuito, da inserire nell'elenco presso i Tribunali per i Minorenni della Puglia (art. 11 Legge 7 aprile 2017, n. 47).

Determinazione dirigenziale n. 97/2023 della Sezione studio e supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia del Consiglio Regionale della Puglia

Il Garante dei diritti del Minore della Regione Puglia:

- vista la Legge 7 aprile 2017 n. 47 recante *“Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati”* e in particolare l'articolo 11 (Elenco dei tutori volontari) che prevede tra l'altro l'istituzione di elenchi di tutori volontari a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati da parte dei Garanti regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori quando la tutela riguarda fratelli o sorelle;
- visto l'art. 30, comma 2, lett. j) della legge L.R. 19/2006, e il regolamento regionale n. 23/2008, art. 2, lett. l) che attribuiscono al Garante dei diritti del Minore della Regione Puglia il compito di selezionare e formare persone disponibili ad assumere il ruolo di tutori volontari di Minori;
- preso atto del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 20 settembre 2020 tra i Presidenti dei Tribunali per i Minorenni pugliesi e il Garante dei Diritti del Minore della Regione Puglia per lo svolgimento di attività di selezione, formazione e iscrizione negli elenchi dei tutori volontari disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato e per l'utilizzo di una banca dati telematica comune per la gestione degli elenchi di tutori e dei flussi informativi;
- dato atto che in base alle indicazioni delle Linee guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari (ex art. 11 della Legge 7 aprile 2017, n. 47) approvate dall'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza nazionale per *“minore straniero non accompagnato”* si intende lo straniero di età inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale così come previsto dall'art. 2, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 d'attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;
- considerato che il tutore volontario, ispirandosi al principio del superiore interesse del minore così

come sancito dalla Convenzione dell'ONU del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176 e della Convenzione Europea sui diritti dei fanciulli resa esecutiva con legge 20 marzo 2013, n. 77, nell'esercizio della sua funzione di tutela legale, è espressione di genitorialità sociale e di cittadinanza attiva, poiché non solo assolve alla rappresentanza giuridica della persona di minore età, ma interessato altresì alla relazione con il minore e ad interpretare i suoi bisogni e i suoi problemi;

- rilevato che è compito del Garante dei Diritti del Minore della Regione Puglia promuovere la conoscenza dell'istituto giuridico della tutela e reperire la disponibilità da parte di persone italiane o straniere, purché in regola con la normativa che disciplina il soggiorno sul territorio nazionale, a svolgere la funzione di tutore, provvedendo a curare la formazione dei cittadini che sono stati individuati e ritenuti idonei a seguito della selezione;
- preso atto che la L. 47/2017 all'art. 11 stabilisce che presso ogni Tribunale per i Minorenni è istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti i privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle;
- Il tutore volontario è *“la persona che, a titolo gratuito e volontario, non solo voglia e sia in grado di rappresentare giuridicamente un minore straniero non accompagnato, ma sia anche una persona motivata e sensibile, attenta alla relazione con il minore, interprete dei suoi bisogni e dei suoi problemi”*:
 - Instaura un rapporto significativo e di sostegno educativo, svolge il compito di rappresentanza legale assegnato agli esercenti la responsabilità genitoriale;
 - Persegue il riconoscimento dei diritti della persona minore di età senza alcuna discriminazione;
 - Promuove il benessere psico-fisico della persona di minore età;
 - Vigila e si coordina con i percorsi di educazione ed integrazione anche già intrapresi, verificandone l'attuazione, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni del minore;
 - Vigila e partecipa nell'attuazione dei piani individuali adottati dai servizi e delle condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione del minore verificandone l'attuazione;
 - Amministra l'eventuale patrimonio della persona di minore età.

DISPONE

L'indizione dell'Avviso pubblico per la selezione e la formazione di soggetti idonei a svolgere la funzione

di tutori di minori stranieri non accompagnati (MSNA) a titolo volontario e gratuito, da inserire negli elenchi presso i Tribunali per i minorenni della Puglia.

Articolo 1 – Requisiti per la presentazione della domanda

A pena di inammissibilità della domanda il candidato deve dichiarare di essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

1. Cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea (in tal caso deve essere dimostrata l'adeguata conoscenza della lingua italiana - D.p.c.m. 174/94). Possono altresì presentare domanda anche cittadini apolidi e di stati non appartenenti all'Unione Europea, purché in regola con la normativa sul soggiorno sul territorio nazionale, nonché con adeguata conoscenza della lingua e della cultura italiana in relazione all'attività di eventuale tutore volontario;
2. Residenza anagrafica in Italia;
3. Compimento del venticinquesimo anno di età;
4. Godimento dei diritti civili e politici;
5. Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
6. In particolare, per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ai sensi degli artt. 600bis, 600ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies e 609 bis, 609ter, 609 quater, 609 quinquies, 609octies, l'Ufficio del Garante dei diritti del Minore della Regione Puglia si riserva di richiedere, alla competente pubblica amministrazione, il certificato del casellario giudiziale;
7. Assenza di condizioni ostative previste dall'art. 350 c.c. (Incapacità all'ufficio tutelare). Il candidato, in particolare:
 - Deve avere la libera amministrazione del proprio patrimonio;
 - Non deve essere oggetto di provvedimenti di decadenza, limitazione o sospensione della responsabilità genitoriale;
 - Non deve essere stato rimosso da altra tutela;
 - Non deve essere iscritto nel registro dei falliti;
 - Deve avere una ineccepibile condotta, ossia idonea sotto il profilo morale;
 - Deve impegnarsi a garantire disponibilità di tempo ed energie per realizzare la sua funzione;
 - Non deve trovarsi in una situazione di conflitto di interesse con il minore.
8. Il candidato può altresì dichiarare di essere in possesso di uno specifico titolo di studio (es. diploma di scuola superiore secondaria o laurea), nonché di particolari qualità personali e/o professionali utili allo svolgimento della tutela dei minori stranieri non accompagnati conseguite attraverso formazioni specifiche (es. corsi di studio, master), di conoscere le lingue straniere e/o di avere esperienze concrete di assistenza e di accompagnamento dei minori stranieri non accompagnati all'interno di associazioni di volontariato o culturali, ovvero agenzie educative (scuole e centri di

aggregazione giovanile), ambiti professionali qualificati (professioni forensi, socio-sanitarie, psicologiche), ove già sia stata svolta formazione e diffusa la conoscenza delle questioni giuridiche e umane riguardanti la cura degli stranieri di minore età.

Alla dichiarazione, datata e firmata, va allegata copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. In caso di mancanza del documento di identità, l'Ufficio del Garante regionale dei diritti del Minore non riterrà validamente presentata la domanda.

La funzione del tutore volontario è gratuita e volontaria e non dà diritto ad alcun compenso.

La domanda di ammissione alla presente procedura è fissata per via telematica esclusivamente a mezzo PEC. In ragione della peculiarità della procedura e delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione, è fissato il termine di **40 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.P.** per l'inoltro delle domande di partecipazione.

L'istanza, formalizzata su apposita modulistica allegata al presente avviso, regolarmente sottoscritta e in formato PDF, dovrà essere trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo avisigaranti@pec.consiglio.puglia.it, inserendo nell'oggetto la dicitura "Avviso pubblico tutori volontari MSNA – (cognome e nome)", e a pena di inammissibilità corredata dai seguenti allegati:

- curriculum Vitae in formato PDF, regolarmente sottoscritto e autocertificato ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- documento di riconoscimento in corso di validità;

Per eventuali e ulteriori informazioni relative al presente Avviso è possibile contattare, tramite e-mail, il Dott. Giuseppe Del Grosso - *E.Q. Advocacy e progettazione per il supporto alle Politiche di Welfare e di Garanzia*, all'indirizzo delgrosso.giuseppe@consiglio.puglia.it

Articolo 3 - Procedura di selezione

L'intero percorso si articolerà in tre fasi:

- Preselezione: i candidati saranno selezionati sulla base della domanda presentata e secondo i requisiti di accesso indicati;
- Formazione: i candidati che soddisfino i requisiti previsti dal presente Avviso saranno ammessi alla procedura di formazione obbligatoria;
- Iscrizione nell'elenco dei tutori volontari: i candidati che abbiano positivamente portato a termine l'intera procedura di formazione, con un minimo di presenza pari all'80% delle ore di lezione e dopo avere prestato

il proprio consenso, saranno iscritti nell'elenco dei tutori volontari istituito presso la sede del Tribunale per i Minorenni limitrofa alla residenza anagrafica di ciascun tutore. A tale riguardo, il tutore che conferma la disponibilità ad essere iscritto nell'elenco indicherà il raggio territoriale entro il quale si rende disponibile ad esercitare la tutela.

In particolare, la procedura selettiva prevede le seguenti fasi di svolgimento:

- istruttoria delle candidature in ordine cronologico rispetto al loro arrivo da parte dell'Ufficio; per ciascuna domanda verrà istruito un fascicolo individuale e sarà verificata la completezza della domanda e il possesso dei requisiti prescritti;

- la preselezione sarà effettuata tenendo conto della sussistenza dei requisiti, degli allegati prodotti ed eventualmente anche di un colloquio diretto;

Qualora la domanda risulti incompleta, l'Ufficio ne darà comunicazione all'interessato, il quale potrà provvedere a regolarizzarla entro 10 giorni.

Non sarà ammesso alla formazione il candidato che non abbia soddisfatto i requisiti elencati all'art. 1, comma 1, o in caso di ritardo nella presentazione di documenti richiesti ad integrazione della domanda, o che non risulti idoneo all'esito dell'eventuale colloquio.

Possono accedere ai corsi di formazione per tutori volontari solo i cittadini selezionati attraverso la procedura di cui al presente Avviso.

Articolo 4 – Formazione

1. Al fine di garantire che il tutore volontario sia adeguatamente formato e abbia gli strumenti culturali e conoscitivi adeguati, occorre fornire una formazione mirata e multidisciplinare. L'obiettivo non è quello di creare un professionista della tutela legale, ma una persona qualificata che abbia le conoscenze per adempiere ai suoi doveri con responsabilità, efficienza ed appropriatezza relazionale.
2. L'inserimento nell'elenco dei tutori volontari istituito presso ciascun Tribunale per i Minorenni della Regione Puglia avviene previa idonea formazione, attraverso l'individuazione di formatori con specifiche competenze e esperienza professionale nell'ambito della tutela di persone di minore età e dell'immigrazione con particolare riferimento ai m.s.n.a.
3. **Il percorso di formazione sarà erogato in modalità mista, presumibilmente con 4 incontri in presenza dal venerdì pomeriggio al sabato pomeriggio, per due fine settimana consecutivi (totale 24 ore di didattica in presenza) e le restanti 10 ore in didattica a distanza, in modalità sincronica sempre di venerdì pomeriggio o sabato. Il percorso partirà presumibilmente a gennaio 2024, per**

permettere la massima partecipazione di soggetti interessati.

L'Ufficio valuterà, compatibilmente con le esigenze organizzative, la possibilità di offrire dei momenti formativi decentrati, in altre province pugliesi, per garantire la più ampia partecipazione, proprio su quei territori che al momento hanno meno disponibilità di tutori di m.s.n.a.

4. Saranno previsti i seguenti moduli formativi:

- Modulo giuridico
- Modulo socioassistenziale
- Modulo psicologico
- Modulo pedagogico
- Modulo sanitario
- Modulo sulla corretta informazione e comunicazione

5. Il candidato che abbia superato la fase di selezione viene ammesso alla formazione. All'esito della formazione viene iscritto, dopo aver confermato la propria disponibilità e la preferenza territoriale, nell'elenco dei tutori volontari istituito presso i Tribunali per i Minorenni della Regione Puglia.

6. Solo i candidati che avranno completato la formazione verranno iscritti nell'elenco dei tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati istituito presso i Tribunali per i Minorenni della Regione Puglia. Per verificare l'acquisizione da parte dei candidati delle competenze di base ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei tutori volontari potranno essere somministrati dei questionari valutativi ai corsisti e gli stessi potrebbero svolgere un colloquio conoscitivo con il Garante ed eventualmente con i Presidenti dei Tribunali per i Minorenni.

7. Il Garante regionale dei diritti del minore, sentito il competente Presidente del Tribunale per i Minorenni, potrà, a seguito di verifica dei requisiti, in conformità alle disposizioni normative vigenti, validare la formazione degli aspiranti tutori volontari anche se effettuata in una regione o provincia autonoma diversa da quella della residenza anagrafica in cui si chiede l'iscrizione.

8. Il Garante regionale dei diritti del Minore comunica, i nominativi dei candidati selezionati e formati ai Presidenti dei Tribunali per i Minorenni della Regione Puglia, provvedendo al monitoraggio e all'aggiornamento periodico dei dati.

9. La formazione dei tutori volontari afferisce a percorsi di formazione e di supervisione permanente. Dopo la formazione di base verranno periodicamente predisposti altri incontri formativi e/o di approfondimento tematico, per garantire un aggiornamento continuo e un confronto esperienziale utile per affrontare situazioni sempre più complesse, nonché un idoneo accompagnamento.

Articolo 5 – Inserimento dei tutori volontari già nominati negli elenchi esistenti

I tutori volontari per minori d'età già presenti negli elenchi tenuti dall'Autorità Giudiziaria competente sono inseriti all'interno dell'elenco dei tutori volontari presso il Tribunale per i Minorenni, previa intesa tra il Garante dei diritti del minore della Regione Puglia e il Tribunale competente sulle modalità per la loro formazione permanente.

Articolo 6 – Pubblicità


Del presente Avviso sarà data diffusione e pubblicità sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sulle pagine web del Consiglio regionale e sul sito istituzionale del Garante dei diritti del Minore della Regione Puglia. La diffusione dell'informazione avverrà altresì su base territoriale mediante raccordo con gli organi di stampa, con i Tribunali per i Minorenni, con gli Enti locali e Assessorati competenti, con gli Ordini professionali e con ogni altro mezzo idoneo a consentirne una diffusa conoscenza.

Articolo 7 – Informativa per la tutela e la riservatezza dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR – Regolamento UE 2016/679 ex art. 13 del D.lgs. 196/2003, i dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di selezione e per le successive attività mirate ad assumere la tutela gratuita e volontaria di un minore straniero non accompagnato.

IL Garante

Dott. Ludovico Abbaticchio



Alla Sezione Studio e supporto alla
Legislazione e alle Politiche di Garanzia

c/o Consiglio Regionale della Puglia
Via Gentile, 52, Bari.
avvisigaranti@pec.consiglio.puglia.it

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO PER ASPIRANTI TUTORI DI MINORI STRANIERI NON
ACCOMPAGNATI A TITOLO VOLONTARIO

Il/la sottoscritto/a

Nato/a

Il

Cittadinanza

Stato Civile

Residente a

In Via/Piazza


Domiciliata/o a

In via

Cellulare

E-mail

PEC



CHIEDE

di essere ammesso/a a frequentare il percorso di Formazione per aspiranti tutori di minori stranieri non accompagnati a titolo volontario, propedeutico all'inserimento, previo superamento della valutazione finale, nell'elenco dei tutori istituito presso l'ufficio del Garante dei Diritti del Minore della Regione Puglia.

In tal senso comunica di esprimere la propria preferenza, in caso di eventuale nomina, al territorio della provincia di

BA

BT

BR

LE

TA

FG

A tal fine, consapevole delle sanzioni civili e penali cui andrà incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità


DICHIARA

(ai sensi dell'art 46 DPR 445/2000 — allegare fotocopia documento d'identità)

Di essere in possesso dei seguenti requisiti:

(barrare con una x in corrispondenza dei requisiti di cui si è in possesso)

- Cittadinanza italiana
- Cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione europea con adeguata conoscenza della lingua italiana
- Cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi, in possesso di regolare titolo di soggiorno




- Conoscenza della lingua italiana
- Compimento del venticinquesimo anno di età
- Godimento dei diritti civili e politici
- Non avere riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione
- Avere libera amministrazione del patrimonio
- Non essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza, limitazione o sospensione della responsabilità genitoriale
- Non essere stato rimosso da altra tutela
- Non essere iscritto nel registro dei falliti
- Avere una condotta ineccepibile, ossia idonea sotto il profilo morale
- Avere disponibilità di tempo ed energie per realizzare la funzione di tutore
- Precedente iscrizione presso albi di tutori volontari

DICHIARA INOLTRE

(barrare con una x in corrispondenza dei requisiti di cui si è in possesso)

- Di essere in possesso di uno o più titoli di studio utili allo svolgimento della funzione di tutore volontario di minore straniero non accompagnato (specificare di seguito quali):


- Di essere in possesso di particolari capacità personali e professionali utili allo svolgimento della funzione di tutore volontario di minore straniero non accompagnato conseguite attraverso le seguenti formazioni specifiche:



- Conoscere le seguenti lingue straniere (specificare di seguito quali):
- Aver esperienza concreta in assistenza e accompagnamento dei minori stranieri non accompagnati all'interno di (specificare quali)
- Associazioni di volontariato o culturali:
- Agenzie educative:
- Ambiti professionali qualificati:

CHIEDE

Di partecipare alla formazione e alla selezione di soggetti idonei a svolgere la funzione di tutori di minori stranieri non accompagnati a titolo volontario e gratuito.



SI ALLEGA

- Copia del documento di identità
- Curriculum vitae sottoscritto
- Altra documentazione

L'Ufficio, in qualsiasi momento, si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

Ai sensi dell'art.10 della Legge 675/96, i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

In fede,

Nome e Cognome (in stampatello)

Luogo, Data

Firma

- Autorizzo, ai sensi dell'art. 13 del GDPR – Regolamento UE 2016/679 ex art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 num. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni ed integrazioni, il Consiglio Regionale della Puglia al trattamento dei dati nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per l'adempimento degli obblighi della legge.
- Autorizzo a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d'autore, alla registrazione, pubblicazione o diffusione in qualsiasi forma delle immagini, video e audio relative agli incontri ed eventi che si terranno nell'ambito delle attività del presente Avviso. Nonché autorizzo la conservazione di detto materiale negli archivi informatici dell'ente e prendo atto che le finalità di tale trattamento sono di carattere istituzionale.